



COMUNE DI GERMAGNANO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E COMPOSIZIONE

Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 5 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Germagnano dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione

La IUC è composta da:

- a. una componente di natura patrimoniale: l'Imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
- b. una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
 - nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Art. 4 – Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO II

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI
APPLICAZIONE

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 - DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE IMPONIBILI

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

Articolo 6 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO – FABBRICATI INAGIBILI O
INABITABILI

Articolo 7 - ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Articolo 8 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 9 - ESENZIONI

Articolo 10 - ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 11 - AREE FABBRICABILI POSSEDUTE E CONDOTTE DA IMPRENDITORI
AGRICOLI

Articolo 12 - VERSAMENTI

Articolo 13 - DICHIARAZIONI

Articolo 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 15 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 16 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Articolo 17 - RIMBORSI

Articolo 18 - CONTENZIOSO

Articolo 19 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Articolo 20 - RINVIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Germagnano dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Germagnano, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 4 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - c. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-

- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, la silvicoltura, l'allevamento di animali ed attività connesse, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 5 – Base imponibile

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Consiglio comunale per l'anno di competenza,
3. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
4. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla Legge 214 del 22/12/2011.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 6, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi, la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
9. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla giunta comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione anche per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
10. I terreni agricoli di questo Comune sono esenti dall'imposta poiché il Comune di Germagnano è ricompreso nell'elenco dei comuni montani di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 6 – Fabbricati di interesse storico – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; in tale caso, il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a. gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. La riduzione avrà decorrenza dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva.
5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune entro 30 giorni dal verificarsi della condizione.

Art. 7 – Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 – Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
3. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art. 9 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:

- a. all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art.7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota stabilita con deliberazione del consiglio comunale;
 - b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/1992 sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Germagnano è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 10 – Assimilazioni ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato

Art. 11 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 12 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data all'ente impositore apposita comunicazione contenente:
 - a. l'esatta individuazione catastale dell'immobile o degli immobili a cui il versamento si riferisce;
 - b. l'esatta individuazione dei contitolari per conto dei quali è stato effettuato il versamento, con indicazione dei dati anagrafici completi di ciascuno, compreso il codice fiscale, ed indicazione delle rispettive quote di proprietà;
 - c. l'aliquota o le aliquote applicate e le eventuali detrazioni effettuate distintamente per ogni singolo contitolare e per ogni unità immobiliare.

Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 gg. dall'avvenuto versamento.

Nel caso di mancata dichiarazione del versamento eseguito anche per gli altri contitolari, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 504/92.

3. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
6. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 4,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo così come previsto dall'art. 1 comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 13 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 15 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 52,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 52,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale incrementato di due punti percentuali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno dell'insorgenza del debito.

Art. 16 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento di importo superiore ad euro 500,00 fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta dovrà essere allegata, a pena di decadenza, la documentazione utile a comprovare l'effettivo stato di necessità.

Art. 17 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 10,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 18 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 – Dichiarazione sostitutiva

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

Art. 20 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alle norme contenute nel D.L. 16/2012 così come convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ed alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti. Restano in vigore tutte le norme regolamentari in materia di ICI per il periodo di residua operatività di detto tributo.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Si intendono invece abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

CAPITOLO III

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 - BASE IMPONIBILE

Articolo 5 - ESENZIONI

Articolo 6 - ALIQUOTE

Articolo 7 - DICHIARAZIONI

Articolo 8 - VERSAMENTI

Articolo 9 - IMPORTI MINIMI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale(IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili(TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e relative pertinenze, così come definita ai fini dell'IMU, nonché gli immobili assimilati ad essa dall'art. 11 del vigente Regolamento sull'applicazione dell'IMU.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura percentuale pari al 20 per cento del tributo complessivamente dovuto mentre la restante parte pari all'80 per cento è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 4 – Base imponibile

1. Ai fini della determinazione della base imponibile dei fabbricati e aree edificabili trova applicazione quanto stabilito dall' art. 5 del Regolamento sull'applicazione dell'IMU.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabilità si rinvia all'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Art. 5 - Esenzioni

1. La TASI non si applica agli immobili contemplati nell'articolo 10, comma 3 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Art. 6 - Aliquote

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, il Comune approva le aliquote individuando contestualmente i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell' IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 8 - Versamenti

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore o uguale a € 4,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO
- ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 4 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

TITOLO II - UTENZE DOMESTICHE

- ART. 5 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

TITOLO III - UTENZE NON DOMESTICHE

- ART. 6 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE
- ART. 7 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

TITOLO IV - MODALITA' GESTIONALI

- ART. 8 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
- ART. 9 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART. 10 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.
- ART. 11 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

TITOLO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

- ART.12 - RIDUZIONI TARIFFARIE

TITOLO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

- ART. 13 - RISCOSSIONE
- ART. 14 - CONTROLLI
- ART. 15 - ACCERTAMENTI
- ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 17 - CONTENZIOSO
- ART. 18 - SANZIONI E INTERESSI
- ART. 19 - RIMBORSI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1, commi dal 638 al 705, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 – Presupposti del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) Utenze domestiche

- le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali giardini, corti, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

b) Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione o esistenza anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, diritto di superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 3 – Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e igiene del suolo.
3. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 4 – Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9 bis del D.L. 201/2011 per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con

esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e tutti i locali e aree elencati al sopracitato art. 2 comma 3;
- la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione percentuale come di seguito indicata esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati:

☐ ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
☐ lavanderie a secco e tintorie non industriali:	25%;
☐ officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e Gommisti	45%
☐ elettrauto:	35%;
☐ caseifici e cantine vinicole:	70%;
☐ autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
☐ officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	45%
☐ tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie:	25%;
☐ laboratori fotografici o eliografici:	25%;
☐ produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose:	25%;
☐ lavorazione materie plastiche e vetroresine:	25%.

Tali riduzioni sono operative a condizione che venga presentata apposita documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati; in fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate negli anni precedenti ai fini della tassa smaltimento rifiuti.

3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

TITOLO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 5 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell'intestatario, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea documentazione (da rinnovare annualmente), nei seguenti casi:
 - a. congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - b. congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un nucleo di 2 persone.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

TITOLO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 6 – Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 7 – Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
2. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo articolo 10.

TITOLO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 8 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.
2. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 9 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio, variazione o cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli reperibili presso l'ufficio tributo o scaricabili dal sito internet del comune, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, salvo ove diversamente specificato.

4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
5. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa, di cui ai successivi artt. 14 e 15.
6. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 10 – Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 11 – Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato in sede di gara per l'affidamento del servizio dal soggetto gestore .

TITOLO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 12 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 5%, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, e ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. La tariffa totale è ridotta del 60% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 300 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. I coefficienti di calcolo delle tariffe per le categorie non domestiche 16 (ristoranti, trattorie, pizzerie) e 17 (Bar, caffè, pasticceria) sono ridotti del 70%
5. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Le riduzioni di cui al comma 1 e 3 non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.

TITOLO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 13 – Riscossione

1. Il tributo è gestito, applicato e riscosso dal Comune.
2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in n. tre rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento integrativo.
6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere allo stesso sia inferiore a 4 €.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 14 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 15 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
 5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
 6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni, degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 17 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 18 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 19 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom} (n, s) = \quad QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUF_{dom} = \quad \frac{CFT_{dom}}{\Sigma_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka (n)}}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\Sigma_n N(n) \cdot Kb(n)}}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Magazzini e autorimesse

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QU_{\text{Fndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QU_{\text{Fndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QU_{Fndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{ndom} (ap, S_{ap}) = (C_{Undom} \cdot S_{ap} (ap) \cdot K_d (ap))}$$

TV_{ndom} (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

C_{Undom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{C_{Undom} = \frac{CV_{Tndom}}{QTOT_{ndom}}}$$

CV_{Tndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_d (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.